

CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE, 30 OTTOBRE 1989, N. 5

(Direzione Generale del Catasto)

NUOVE PROCEDURE PER IL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DEGLI AGGIORNAMENTI CARTOGRAFICI. DISPOSIZIONI E CHIARIMENTI INTEGRATIVI ALLA "ISTRUZIONE PER IL RILIEVO CATASTALE DI AGGIORNAMENTO" E ALLE CIRCOLARI N. 2/1987, N. 2/1988 E N. 11/1988

PREMESSA

Scopo della presente circolare è quello di fornire ulteriori chiarimenti ed integrazioni alle disposizioni fin qui impartite sull'argomento in oggetto, al fine di coordinare ed ottimizzare l'attività operativa tecnica degli Uffici dipendenti e dell'utenza esterna.

ISTITUZIONE-VARIAZIONE DEI PUNTI FIDUCIALI

In merito alla utilizzazione dei punti fiduciali si dispone quanto segue.

Qualora i particolari topocartografici rappresentativi dei punti fiduciali non risultino esistenti o la loro rappresentazione in mappa non sia coerente con lo stato di fatto, il tecnico professionista può proporre la loro sostituzione, concordando con l'Ufficio Tecnico Erariale idonei particolari da utilizzare. Detta metodologia operativa dovrà essere seguita anche per quelle zone ove l'Ufficio non abbia ancora provveduto alla istituzione dei punti fiduciali. I punti fiduciali di nuova istituzione o sostitutivi di precedenti devono essere proposti con apposito modello (allegato A). Tale modello, vidimato dall'Ufficio in fase di concordato, costituisce documento probante per la successiva utilizzazione dei punti fiduciali. L'Ufficio, in fase di concordato dei punti fiduciali, dovrà verificare la congruenza degli stessi con la maglia dei punti fiduciali nell'ambito del foglio interessato e, se necessario, dei fogli di mappa adiacenti.

L'Ufficio, a seguito dell'accettazione in qualità di punti fiduciali, in toto o in parte, dei particolari proposti provvederà alla loro segnalizzazione sui copioni di visura secondo le modalità descritte nella circolare 11/1988. L'ufficio, prima del trattamento dell'atto di aggiornamento, dovrà inserire/variare nell'archivio su personal computer le informazioni

statistiche e metriche dei punti fiduciali. Si ritiene utile, ma non indispensabile il rilascio immediato, da parte dell'Ufficio, delle coordinate dei punti fiduciali concordati.

Qualora i particolari topocartografici esistenti sul terreno non consentano l'individuazione di una maglia di appoggio con lati di 250-300 m è possibile operare come segue:

- utilizzare, in armonia con quanto disposto nella "Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento", un punto ausiliario (rappresentato da un particolare topocartografico) che, in quanto raffittimento della maglia di appoggio, non può essere considerato punto fiduciale per i motivi già definiti nella Istruzione appena citata;
- utilizzare punti fiduciali posti a mutue distanze superiori a quelle previste per la maglia di impianto, nel caso in cui le metodologie di rilievo e la strumentazione garantiscano la precisione richiesta;
- proporre ed utilizzare, in qualità di punti fiduciali, elementi stabilmente materializzati ed accessibili pur se non rappresentati in mappa (fabbricati non censiti o non denunciati, pali o tralicci di elettrodotti, manufatti su strade o in prossimità di corsi d'acqua). In questo caso è obbligatorio collegare i punti scelti agli eventuali punti fiduciali presenti facendo ricorso a misure sovrabbondanti ed a iperdeterminazioni. La segnalizzazione sul copione di visura di tali punti fiduciali sarà effettuata sulla base delle monografie proposte e riportate sul modello (allegato A) in fase di concordato.

I punti fiduciali concordati svolgono, nella mappa catastale, la loro funzione di reale maglia di appoggio e la loro scelta dovrà privilegiare particolari che abbiano una rappresentazione catastale (fabbricati, confini di possesso materializzati, ecc.); in mancanza di questi ultimi, la scelta potrà ricadere su particolari topografici che non sono rappresentati in mappa (manufatti, pali luce, tralicci, ecc.) oppure potranno essere costituiti da elementi di sufficiente stabilità apposti direttamente dall'utenza esterna quali ad esempio pilastrini, riferimenti lapidei, pali o picchetti in ferro affogati in c.a.

- richiedere la determinazione di punti fiduciali, istituiti direttamente dall'Ufficio Tecnico Erariale. Il ricorso a tale soluzione dovrà essere motivato dalla assoluta carenza di particolari materializzati e dalla mancanza di idonea strumentazione che garantisca le precisioni previste per lo specifico atto di aggiornamento. L'Ufficio competente evaderà tali richieste, compatibilmente con gli altri compiti di istituto, dando priorità a tale attività nell'ambito degli interventi che investono il rilievo topografico. I punti apposti (materializzati attraverso elementi che ne garantiscano una certa stabilità nel tempo)

dovranno essere collegati alla rete locale di appoggio di migliore attendibilità, realizzando una maglia di primo impianto che ne consenta la più ampia utilizzazione e, per tale motivo, la stessa deve essere realizzata con lati di 500-600 m, per coprire una più significativa porzione di territorio.

Per quanto concerne il trattamento elaborativo dei punti fiduciali si specifica quanto segue:

- se i punti fiduciali utilizzati ricadono in un comune diverso da quello cui l'atto di aggiornamento si riferisce, gli stessi, nella redazione del libretto delle misure, devono essere codificati nella seguente forma:

```
+-----+  
| PFxx/yyyw/zzzz |  
+-----+
```

dove i simboli PFxx e yyyw sono quelli descritti nella circ. 2/1988 mentre il termine zzzz rappresenta il codice nazionale catastale del Comune ove il punto fiduciale ricade;

- se alcuni punti fiduciali utilizzati ricadono in una provincia diversa da quella cui l'atto di aggiornamento si riferisce, si utilizzerà, con le modalità espresse al punto precedente, il codice di un comune fittizio la cui definizione verrà eseguita direttamente dall'Ufficio Tecnico Erariale competente. L'Ufficio Tecnico Erariale dovrà predisporre il codice del comune fittizio e renderlo noto all'utenza esterna.

CONTROLLO DELLE MUTUE RELAZIONI FRA P.F.

Fra le verifiche condotte dall'Ufficio, per controllare la buona tecnica utilizzata dal professionista nella redazione dell'atto di aggiornamento, è di particolare importanza quella condotta sulle relazioni mutue (distanze) fra i punti fiduciali interessati dal rilievo. In particolare, chiamando la distanza fra due punti fiduciali calcolata sulla base delle misure eseguite dal tecnico professionista e la corrispondente calcolata sulla base delle coordinate associate ai punti fiduciali nei relativi archivi residenti su personal computer, dovranno essere verificate le seguenti condizioni:

a) relazione fra due punti fiduciali mai interessata da un rilievo di aggiornamento. In questo caso la differenza - senza segno - fra i termini d_m e d_c deve risultare minore di 1,5 - 3 m. La scelta, da parte dell'Ufficio, del limite di confronto sarà dettata in funzione della situazione cartografica (scala di rappresentazione, supporto grafico da cui sono state estratte le coordinate dei punti fiduciali, etc.). Qualora la differenza non rientri nei limiti definiti il tecnico professionista potrà produrre misure sovrabbondanti e iperdeterminazioni della relazione in esame al fine di supportare e semplificare le operazioni di approvazione dell'atto di aggiornamento e l'eliminazione di eventuali incongruenze;

b) relazione fra due punti fiduciali interessata da uno o più rilievi di aggiornamento. In questo caso la differenza - senza segno - fra i termini d_m e d_c deve risultare minore dei termini riportati al paragrafo 4 della "Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento". Qualora il confronto non risulti verificato il tecnico professionista potrà supportare le misure eseguite producendo iperdeterminazioni topometriche della relazione in esame per i motivi sopra specificati.

DIVERSITA' DI FORMA E/O SUPERFICIE TRA LE PARTICELLE RILEVATE E DOCUMENTAZIONE PROBANTE

Qualora nell'aggiornamento geometrico delle particelle si riscontri una diversità di forma e/o di superficie tra quelle rilevate e quelle rappresentate nei documenti probanti (disegni quotati per atti precedenti il 1969, frazionamenti e mappa catastale) si dovranno verificare le differenze tra le linee rappresentate e le corrispondenti rilevate.

Le verifiche possono essere eseguite:

a) mediante controlli di tipo analitico (confronto di misure) se si utilizza un disegno quotato o un frazionamento in qualità di documento probante;

b) mediante sovrapposizione grafica se l'unico documento probante è rappresentato dalla mappa.

In riferimento ai documenti utilizzati per il confronto, i limiti massimi di accettabilità risultano i seguenti:

- per il confronto delle misure, di cui al punto a, attraverso le formule di tolleranza riportate al paragrafo 4 della "Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento";

- per il confronto condotto per sovrapposizione, di cui al punto b, utilizzando la relazione:

$$\frac{|D_{1_2} - D_{3_4}|}{\frac{3}{4} 1,5 - 3 \text{ m}}$$

dove D_{1_2} e D_{3_4} rappresentano distanze fra punti omologhi della geometria particellare di cui la prima è desunta dalla mappa mentre la seconda dalle misure dirette o indirette. La scelta, da parte dell'Ufficio, del limite di confronto sarà dettata in funzione della situazione cartografica (scala di rappresentazione, supporto grafico da cui sono state estratte le coordinate dei punti p3 e p4, ecc.).

Verificata l'accettabilità delle anomalie riscontrate sulla forma si dovrà procedere alla verifica delle superfici (superficie rilevata e superficie in atti catastali) controllando che la loro differenza sia contenuta entro il limite di tolleranza, che viene qui definito sulla base dei criteri stabiliti dal codice civile (art. 1538) (1), pari ad $1/20$ della superficie in atti.

(1) L'art. 1538 del codice civile recita testualmente:

"Vendita a corpo. - Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto. Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento".

Differenze di superficie che rientrano in tale limite richiedono un'unica dimostrazione su elaborato mod. 51FTP nel quale le superfici indicate sono quelle rilevate, così come già espresso nella circolare 11/1988.

Per le differenze di superficie che eccedono $1/20$ della superficie nominale occorre eseguire la doppia dimostrazione sia grafica (mod. 51) sia delle superfici (mod. 51FTP) così come previsto dal D.P.R. 650/1972.

Differenze dei valori delle superfici calcolate e presentate dall'utenza esterna e le rispettive calcolate dall'Ufficio non dovranno portare modifica di quanto riportato su mod. 51FTP se le stesse rientrano in un cinquecentesimo ($1/500$) dei valori dichiarati.

Nel riscontro di superfici reali derivanti da atti di aggiornamento successivi, qualora le differenze di forma rientrino nei limiti richiamati al punto a la dimostrazione del frazionamento dovrà essere eseguita sulla base della superfici effettivamente rilevate lasciando al tecnico approvatore la valutazione, in funzione dell'attendibilità dei rilievi a confronto, dell'opportunità di variare o meno i valori espressi su mod. 51FTP. Le eventuali correzioni d'ufficio, apportate sulla dimostrazione del frazionamento, dovranno essere controfirmate, per accettazione, da parte del tecnico professionista all'atto del ritiro degli elaborati.

Per quanto riguarda il tipo mappale la predisposizione dei relativi elaborati tecnici (mod. 3SPC), segue le stesse modalità indicate per il tipo di frazionamento. Nel caso in cui la superficie misurata ecceda un ventesimo di quella nominale, la doppia dimostrazione viene ad essere sostituita dalla annotazione, in calce sul mod. 3SPC, "la superficie reale supera di $1/20$ quella nominale, $S_r = \dots \text{mq}$ ".

In relazione a quanto sopra vengono impartite alcune disposizioni operative, inerenti le attività di aggiornamento degli archivi amministrativo - censuari, dirette agli Uffici per i quali risulta attivato il sistema informativo catastale. Per gli altri Uffici, gli elaborati (tipi di frazionamento ed eventuali tabelle di variazione) dovranno essere ordinatamente archiviati per il loro immediato inserimento nella base informativa a seguito dell'attivazione del sistema.

TIPI DI FRAZIONAMENTO

a) frazionamento con rilievo completo dei vertici della particella originaria e di tutte le particelle derivate:

- qualora, relativamente alla particella originaria, la differenza fra la superficie in atti e quella reale riportata nell'atto di aggiornamento risulti inferiore di un ventesimo della prima, si dovrà far precedere la introduzione del mod. 51FTP da una variazione relativa alla particella originaria il cui scopo sarà quello di impostare la nuova superficie reale. A seguito di tale operazione la particella originaria risulterà coerentemente aggiornata,

rispetto alla nuova superficie, nei valori di redditività. Si dovrà quindi procedere all'inserimento della dimostrazione del frazionamento (effettuata sulla base delle superfici reali) riportando per ogni particella trattata, nel campo destinato alle annotazioni, la dicitura "SR". Qualora in atti la particella originaria presenti già nel campo annotazione la dicitura "SR" l'iter sopra descritto può essere condotto per differenze di superficie minori di un cinquecentesimo di quella presente in atti.

- qualora, relativamente alla particella originaria, la differenza fra la superficie in atti e quella reale riportata nell'atto di aggiornamento risulti non inferiore di un ventesimo di quella presente in atti si dovrà procedere all'inserimento della dimostrazione del frazionamento (effettuato sulla base delle superfici nominali) riportando per ogni particella trattata, nel campo destinato alle annotazioni, la dicitura "SR=" seguita dal valore della superficie reale espressa in mq (valore intero);

b) frazionamento con rilievo completo di alcune particelle derivate: si dovrà procedere all'inserimento della dimostrazione del frazionamento riportando per ogni particella trattata, la cui superficie è stata dichiarata reale (vedi circ. 11/1988), la dicitura "SR" nel campo destinato alle annotazioni.

TIPI MAPPALI

Qualora l'atto di aggiornamento interessi l'intero contorno del lotto, e la differenza fra la superficie in atti e quella reale, riportata nell'atto di aggiornamento, risulti inferiore di un ventesimo della prima, si dovrà impostare la nuova superficie (reale) mediante opportuna variazione meccanografica. Dovrà essere inoltre eseguita ulteriore variazione meccanografica destinata esclusivamente alla introduzione nel campo destinato alle annotazioni, della dicitura "SR". Si precisa che le due variazioni sopra descritte si rendono necessarie per superare una carenza delle procedure meccanografiche attuali che non permettono, se la variazione interessa la superficie della particella, l'inserimento di commenti nel campo delle annotazioni. Qualora in atti la particella originaria presenti già nel campo annotazione la dicitura "SR" l'iter sopra descritto può essere seguito per differenze di superficie minori di un cinquecentesimo di quella presente in atti. Se la differenza fra la superficie in atti e quella reale riportata nell'atto di aggiornamento risulti non inferiore di un ventesimo di quella presente in atti l'iter procedurale dovrà essere

limitato alla introduzione, nel campo destinato alle annotazioni, della dicitura "SR=" seguita dal valore della superficie reale espressa in mq (valore intero).

Si richiama l'attenzione sul disposto della circolare n. 9 del 18-2-1969 (prot. n. 3/365 - S.T.C. III) afferente l'aspetto di aggregazione delle particelle (o porzioni) in fase di trattazione del tipo o ancora meglio nel caso di predisposizione dell'atto di aggiornamento. La fusione delle particelle (o porzioni), sia per gli aspetti geometrici che per quelli amministrativo - censuari, può direttamente essere proposta dal tecnico redattore dell'atto qualora sussistano le condizioni definite dalla suddetta circolare. Quanto sopra, fra l'altro, consente la più corretta e funzionale individuazione topometrica dei vertici reali delle particelle effettivamente riscontrabili, in modo univoco, sul terreno e quindi la loro superficie reale.

CONSERVAZIONE DEI TIPI DI FRAZIONAMENTO

Per quanto concerne il trattamento dei tipi di frazionamento si dispone, con decorrenza 1 dicembre 1989, quanto segue.

a) Il tipo di frazionamento approvato per gli aspetti topocartografici, una volta acquisito nell'archivio dei tipi approvati, dovrà essere trattato per l'aspetto amministrativo - censuario riportando le particelle frazionate nella partita catastale di pertinenza. La possibile successiva nota di voltura avrà l'unica funzione di passare una o più particelle da una partita catastale ad un'altra.

In tal senso perde di significatività l'approvazione preventiva" del tipo di frazionamento, in quanto l'approvazione geometrica catastale è il presupposto per il trattamento amministrativo

- censuario definitivo, permettendo il coerente collegamento fra archivi geometrici e descrittivi del catasto.

E' fondamentale da parte degli Uffici verificare e richiedere il collegamento fra i nuovi frazionamenti e quelli in precedenza presentati, approvati e non introdotti in atti o restituiti per decorrenza dei termini e richiamati dal professionista in sede di nuovo frazionamento.

A seguito dell'approvazione tecnica del tipo di aggiornamento nell'ambito del trattamento amministrativo - censuario, fatte salve le disposizioni impartite dal Servizio Tecnico

Centrale V di questa Direzione Generale ed in relazione ai carichi di lavoro dei singoli Uffici, si dovrà procedere all'immediato aggiornamento della base informativa. Qualora l'atto geometrico sia collegato ad altri tipi di aggiornamento non ancora introdotti in atti, il loro preventivo inserimento seguirà l'iter di approvazione dei tipi e risolvendo, sequenzialmente con tale operazione, le eventuali note sospese collegate all'atto geometrico in trattazione.

b) Le particelle trattate (originarie, derivate e residue) in un tipo di frazionamento dovranno assumere nuovo numero a partire dal primo numero disponibile per il foglio di mappa.

Al fine di uniformare tale numerazione, i numeri liberi verranno assegnati alle particelle frazionate seguendo l'ordine letterale indicato dal tecnico professionista. Possibilmente la lettera "a" dovrebbe essere assegnata dal tecnico redattore alla particella originaria residua. Per quanto concerne l'annullamento dei tipi di frazionamento si dispone quanto segue:

- qualora l'Ufficio non abbia ancora introdotto, nella base informativa amministrativa
- censuaria, il tipo di cui trattasi si potrà procedere all'immediato annullamento dell'elaborato, attraverso richiesta ufficiale e consegna in allegato del secondo originale a suo tempo rilasciato dall'Ufficio. Nell'ipotesi in cui il secondo originale sia andato smarrito la richiesta da inoltrare all'Ufficio dovrà essere munita dell'attestazione dell'avente diritto, nella quale si dichiara che il tipo non è stato mai utilizzato per trasferimenti di diritti a qualsiasi titolo. La documentazione inerente dovrà essere conservata agli atti;
- qualora l'Ufficio abbia introdotto, nella base informativa amministrativa
- censuaria, delle informazioni inerenti il tipo di cui trattasi non si potrà procedere all'operazione di annullamento, bensì il tecnico dovrà provvedere alla presentazione di un nuovo tipo di aggiornamento conforme alla richiesta della committenza, nel quale la geometria in precedenza rappresentata dovrà essere considerata definitiva. In tale occasione il tecnico potrà comunque suggerire la soppressione di geometria inutile che, se accettata, dovrà essere trattata con relativa tabella di variazione.

Conseguentemente l'opzione di annullamento prevista nelle procedure per la gestione su personal computer dei tipi di aggiornamento dovrà essere utilizzata limitatamente al primo caso sopra descritto.

Si precisa che l'opzione di annullamento sopra citata agisce sull'archivio storico dei tipi di aggiornamento (interrogabile con l'apposita funzione di menù della procedura PREGEO),

nel quale continueranno a permanere tutte le informazioni statistiche afferenti il tipo, tranne il campo "data di annullamento" che sarà compilato con la relativa informazione. Tale opzione non interviene sulla cancellazione del tipo né sul floppy disk né sull'area dedicata dell'hard disk dove sono residenti sia il libretto delle misure sia i dati di approvazione, per la cui rimozione sarà predisposta ed inviata agli Uffici dipendenti una apposita procedura automatica di annullamento integrata con le attuali procedure elaborative.

Una diversa operazione di annullamento può rendersi necessaria nei casi di errori commessi dall'Ufficio in fase di approvazione del tipo di aggiornamento. Detto annullamento deve essere eseguito prima di riprocedere alle successive fasi di inserimento, elaborazione ed approvazione del tipo di cui trattasi. In questo caso i protocolli di presentazione ed approvazione dovranno essere gli stessi già utilizzati seguiti dal postfisso letterale "U" per i motivi sopraindicati.

Sarà cura dell'Ufficio verificare, se il tipo per il quale è stata effettuata l'operazione di annullamento abbia interessato in aggiornamento anche l'archivio dei punti fiduciali, l'opportunità di mantenere le informazioni topometriche afferenti.

Nel caso di smarrimento del secondo originale dovrà essere riproposto un nuovo tipo di frazionamento identico al precedente (anche nella forma di presentazione); l'Ufficio riconfermerà i numeri inizialmente utilizzati collegando i due tipi ed utilizzando lo stesso protocollo di approvazione anche se la data di rilascio risulterà diversa.

Si chiarifica che tutti gli elaborati che costituiscono l'atto di aggiornamento e che vengono restituiti all'avente diritto, come secondo originale, devono essere timbrati ufficialmente. Gli stessi elaborati, in fase di ricezione da parte dell'Ufficio, devono contenere i riferimenti relativi al protocollo mod. 8 dell'estratto di mappa.

POLIGONALI CON SVILUPPO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 1000 m.

Sulla base delle esperienze pratiche fin qui acquisite sull'argomento, si ritiene essenziale chiarire quanto segue. Le poligonali con sviluppo inferiore a 1000 m, stante la evidente limitatezza della zona da aggiornare, possono essere realizzate anche senza gli orientamenti iniziale e/o finale. Tale situazione, risultando non conforme a quanto disposto nel paragrafo 15 punto b.2) della "Istruzione per il rilievo catastale di

aggiornamento", dovrà essere motivata dal tecnico redattore del tipo di aggiornamento nell'elaborato "Relazione tecnica".

Estendendo quanto appena esposto, qualora lo schema del rilievo costituisca uno o più poligoni chiusi di lunghezza inferiore a 1000 m il tecnico potrà dichiarare detto schema come poligonale (righe di informazione di tipo 3) al solo scopo di consentire la valutazione degli errori di chiusura, che tale particolare schema consente essendo intrinsecamente iperdeterminato.

LIMITI TECNICI DELLA PROCEDURA ELABORATIVA PREGEO

Alcuni attuali limiti tecnici della procedura PREGEO verranno superati con una prossima versione che consentirà, fra l'altro, la migliore utilizzazione delle capacità elaborative dei personal computer già installati. Altri apparenti limiti si possono superare con un razionale impiego della procedure attivate. In particolare si precisa che se il libretto delle misure presenta un numero superiore a 600, attuale limite massimo gestibile, è necessaria la sua suddivisione in due libretti. In ogni libretto "derivato" devono essere ripetute le misure relative allo schema principale del rilievo, mentre devono essere distribuite le misure afferenti i punti di dettaglio e le relative righe di vettorizzazione. Al primo libretto "derivato" delle misure sarà assegnato il protocollo di ricezione (mod. 8RC) mentre al secondo verrà assegnato lo stesso protocollo numerico con il postfisso letterale "U".

Si sottolinea che, per evitare situazioni come quella descritta, risulta indispensabile, per la corretta gestione ed interpretazione del libretto delle misure, limitare le informazioni a quelle strettamente necessarie alla definizione dell'oggetto delle misure.

Si individuano, di seguito, alcune attuali anomalie della procedura elaborativa.

RILIEVO PER ALLINEAMENTI E SQUADRI:

- gli angoli di correzione degli allineamenti (riportati nelle righe di tipo 4), se diversi da zero, vengono assunti come misure. Tali angoli, per i quali si richiede una valutazione approssimata, svolgono l'unico compito di individuare seppure grossolanamente le direzioni delle rette di allineamento per l'avviamento del processo di compensazione delle misure a seguito del quale le coordinate definitive dei punti risultano determinate

esclusivamente sulla base delle misure assunte nelle operazioni di rilievo. Quando il numero delle misure prodotte non risulta sufficiente alla completa determinazione delle coordinate dei punti del rilievo, la presenza degli angoli di correzione permette, erroneamente, l'elaborazione di libretti relativi a schemi di rilievo "labili"; pertanto, in fase di trattazione del tipo, dovrà essere prestata massima attenzione nel confronto fra le risultanze dell'elaborazione e lo schema del rilievo per evidenziare questi casi apparentemente corretti.

RILIEVO CELERIMETTRICO:

- se la distanza fra le due stazioni celerimetriche, che non hanno alcun punto di dettaglio in comune, viene dichiarata uguale sia in andata che in ritorno e rappresenta l'unica misura sovrabbondante, la procedura non riesce a valutare gli scarti quadratici medi. Si propone in questo caso, al solo scopo di condurre a termine la fase di elaborazione, di dichiarare le due distanze diverse di qualche millimetro oppure di eliminare la distanza di ritorno;
- se una stazione celerimetrica risulta priva di orientamento, viene assunto per esso la direzione azimutale osservata sul primo punto battuto dalla stessa.

POLIGONALI

Il calcolo degli errori di chiusura delle poligonal e, quindi, la rispettiva verifica non sono congruenti con quanto riportato nella "Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento", in particolare per le poligonal con lunghezza inferiore a 2 km e per quelle chiuse; conseguentemente le risultanze delle elaborazioni dei libretti delle misure che contemplano tale tipologia di rilievo, nella situazione attuale, dovranno essere utilizzate limitatamente per l'analisi del processo di compensazione (calcolo delle coordinate e degli scarti quadratici medi). I calcoli di verifica degli errori di chiusura dovranno essere condotti in forma amanuense, eseguendo comunque, qualora gli errori rientrino nei limiti di tolleranza, l'approvazione del tipo. Si ribadisce che le anomalie sopra descritte, relative alla valutazione degli errori di chiusura delle poligonal, già nelle attuali procedure, non inficiano la validità dei risultati connessi al processo di compensazione.